STATUTO CONSORZIO FORESTALE LECCHESE

TITOLO 1 Della costituzione del consorzio

- Art.1. (Costituzione)
- Art.2. (Denominazione)
- Art.3. (Sede)
- Art.4. (Oggetto)
- Art.5. (Attività)
- Art.6. (Durata)
- Art.7. (Regolamento interno)
- Art.8. (Scioglimento e liquidazione)
- Art.9. (Rinvio al Codice Civile)

TITOLO II - Dei soci

- Art.10. (Soci)
- Art.11. (Ammissione di nuovi soci)
- Art.12. (Recesso, decadenza, esclusione)
- Art.13. (Obblighi e responsabilità dei soci)
- Art.14. (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)
- Art.15. (Clausola compromissoria)

TITOLO III - Degli organi consortili

- Art.16. (Organi del consorzio)
- Art.17. (Assemblea generale di consorziati)
- Art.18. (Consiglio di amministrazione)
- Art. 19. (Compiti del consiglio di amministrazione)
- Art. 20. (Il presidente del consorzio)
- Art. 21. (Revisione economico-finanziaria)

TITOLO IV - Del personale del consorzio

- Art. 22. (Il personale del consorzio)
- Art. 23. (Il direttore tecnico)
- Art. 24. (Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

TITOLO V - Della gestione finanziaria del consorzio

- Art. 25. (Finanziamento del consorzio)
- Art. 26. (Fondo consortile)
- Art. 27. (Esercizio finanziario)

TITOLO I - Della costituzione del consorzio

Art.1. - (Costituzione)

Promosso dalla Provincia di Lecco (dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, dalla Comunità Montana Lario Orientale e dalla Comunità Montana Valle San Martino, o dagli Enti fra i predetti che abbiano assunto deliberazioni favorevoli alla costituzione entro il 31 marzo 2006- Vds. p.to 1 delibera C.P.) è costituito un consorzio volontario, secondo le disposizioni di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice Civile.

Possono fare parte, in base alle norme del presente statuto, enti e imprese, pubbliche e private, singole o associate con proprietà agro-silvo-pastorali nel territorio della provincia di Lecco e/o aventi attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali e/o della filiera bosco-legno-energia.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt.139 e 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e successive modificazioni e di cui all'art.17 della Legge Regionale 28 ottobre 2004 n. 27. Ad esso si applicano le norme di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n.984 (artt.7-10), alla legge 25 luglio 1952, n.991, e successive modificazioni, alle Leggi Regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art.2. - (Denominazione)

Il consorzio è denominato Consorzio Forestale Lecchese

Art.3. - (Sede)

Il consorzio ha sede in via Fornace Merlo, 2 - 23816 Barzio (Lc).

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Art.4. - (Oggetto)

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale, per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle proprietà consorziate o conferite, e delle imprese consorziate.

Per la realizzazione di tale scopo il Consorzio potrà partecipare ad altri consorzi, società consortili anche cooperative o miste, società, enti, imprese, organismi interconsortili ed associazioni in genere, operanti nella provincia di Lecco e nelle province limitrofe, ed aventi scopi analoghi, affini, collegati o comunque connessi al proprio.

Il consorzio fornirà supporto ai consorziati quale ente strumentale per le funzioni da questi esercitate; esso potrà operare per la gestione programmata e integrata delle attività di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione e gestione delle risorse ambientali, agro-silvo-pastorali ed energetiche nell'ambito del territorio e delle competenze affidategli, quali:

- a) la conservazione, la difesa e la valorizzazione delle risorse forestali, agricole e zootecniche, ivi compresa la fauna selvatica;
- b) lo sviluppo dell'alpicoltura, attraverso il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti;
- c) la tutela dell'ambiente naturale e in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico forestale;

- d) la gestione di interventi territoriali a fini faunistici, nonché la gestione di istituti venatori e piscatori;
- e) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- f) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- g) la sperimentazione, la divulgazione, l'informazione, l'assistenza tecnica, la consulenza aziendale e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale, del turismo rurale, nonché in quelli ambientali e delle risorse energetiche;
- h) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per la produzione, la distribuzione e la vendita di energia da biomasse e in generale da fonti rinnovabili.

Mediante il conferimento di delega, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Il consorzio può altresì amministrare e gestire proprietà di soggetti ed enti non consorziati, conformemente ai principi e perseguendo le finalità del presente statuto.

Art.5. - (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.4.

Il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto di tutti i consorziati o anche di parte di essi. Il consorzio, ancorché in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, sono svolte a seguito di specifica richiesta scritta presentata dagli stessi. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni; la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del Codice Civile.

Il consorzio, in relazione alle finalità statutarie, pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale del "servizio tecnico", appositamente predisposto ed organizzato al suo interno.

Art.6. - (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data della sua costituzione. Il termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili; in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonchè fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art.8.

Art.7. - (Regolamento interno)

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che disciplina, fra l'altro e in particolare, le modalità di ingresso di nuovi soci conformemente a quanto disposto all'articolo 11, le sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati di cui all'articolo 14, la determinazione della rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione e i compensi a questo spettanti conformemente a quanto disposto all'articolo 18, i rapporti fra il Consorzio e la proprietà gestita non consorziata di cui all'articolo 4, la disciplina dei rapporti con i consorziati in caso di concorrenza, le procedure di modifica del regolamento stesso.

Il regolamento interno dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati.

Art. 8. - (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del Codice Civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione, nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato, dell'eventuale residuo del fondo consortile.

Art.9. - (Rinvio al Codice Civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile.

TITOLO II - Dei soci

Art.10. - (Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietari o conduttrici a qualsiasi titolo effettivamente dimostrabile di patrimoni agro-silvo-pastorali, nonché enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connesse con gli scopi di cui all'art.4.

Art.11. - (Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci, a seguito di domanda dell'interessato conformemente al regolamento interno, è deliberata dall'assemblea generale del consorzio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del consiglio di amministrazione.

L'adesione al consorzio è a tempo indeterminato.

Art. 12. - (Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario;
- b) decadenza;
- c) esclusione.

Il recesso volontario avrà efficacia decorsi almeno sei mesi dalla comunicazione e, comunque, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del semestre.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta nei casi di inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno di cui all'articolo 7, di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, ovvero di morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art.13. - (Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art.4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione e le ulteriori quote che dovessero essere stabilite.

Art.14. - (Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art.15. - (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia insorta tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo che assume forma di obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO III - Degli organi consortili

Art.16. - (Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio dei revisori dei conti.

Art.17. - (Assemblea generale di consorziati)

L'assemblea generale del consorzio è costituita dai rappresentanti dei soci, uno per ogni ente o impresa o associazione di imprese, i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

Ogni consorziato ha diritto a un voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione mediante avviso personale da inviare a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Delle deliberazioni dell'assemblea è redatto verbale a cura del Presidente e del Direttore che funge da segretario e che ha voto consultivo. I verbali sono trascritti a cura del segretario in apposito libro e i consorziati possono prenderne conoscenza.

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni di applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- d) nominare il revisore dei conti;
- e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- f) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed al revisore dei conti;
- g) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- h) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- I) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;

- m) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- n) deliberare la sede del consorzio;
- o) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione, nonché su ogni altra materia devoluta dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche allo statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;
- e) sulla decadenza del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea delibera validamente con il voto della maggioranza assoluta dei consorziati, eccettuate le deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello Statuto, che dovranno essere approvate dai due terzi dei consorziati.

Art. 18. - (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto, sulla base delle dimensioni dell'assemblea, indicativamente da tre a nove membri designati dall'assemblea generale dei consorziati tra i consorziati stessi, tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione, specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione, ovvero si dimettano, sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carico dell'organo.

Ogni componente del consiglio di amministrazione ha diritto di voto.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore tecnico del consorzio.

I membri del consiglio di amministrazione percepiscono per le loro funzioni un gettone di presenza e/o un rimborso spese, determinati dal regolamento interno di cui all'articolo 7.

Art. 19. - (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) eleggere nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente;
- 2) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonchè le loro variazioni ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato), l'assunzione previo apposito concorso del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 5) deliberare la proposta di regolamenti interni per il più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

- 7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;
- 8) approvare i progetti, redatti dal direttore o da altri incaricati, relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 9) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 10) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 11) deliberare il regolamento del personale;
- 12) nominare il Direttore tecnico del consorzio, fissandone i poteri;
- 13) predisporre la proposta di pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 14) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.
- Il Consiglio di amministrazione può delegare al presidente, ovvero ad uno o più consiglieri, parte dei suoi poteri.

Art. 20. - (II presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del Consorzio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo 3 anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione e sono rieleggibili.

Art. 21. - (Revisione economico-finanziaria)

La gestione finanziaria del consorzio è soggetta al riscontro di un unico revisore effettivo.

Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea dei consorziati e scelto tra i non soci.

Il revisore dei conti resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Il revisore dei conti ha diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il revisore compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione. La relazione del revisore dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO IV - Del personale del consorzio

Art. 22. - (Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato, o di tecnici ad incarico professionale.

Il consorzio può avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23. - (Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali o agrarie o laurea legalmente equipollente;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore tecnico spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio, curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione:
- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione anche in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e servizi offerti dal consorzio;
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali di incasso, firmati dal presidente.

Le funzioni di direttore tecnico del consorzio potranno essere conferite dal consiglio di amministrazione anche a personale dipendente degli Enti consorziati in possesso di adeguata competenza.

Art. 24. - (Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO V - Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25. - (Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio finanziario successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio e di attrezzature nonché di quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati e/o dei proprietari conferenti, per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati e/o conferenti, il consorzio:

 a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati e/o conferenti e a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute; b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati e/o conferenti, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati e/o conferenti.

Art. 26. (Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione e da altri enti pubblici e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27. (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il ventotto febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti e lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del revisore dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.